



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Al Sig. Dirigente del Settore Patrimonio

Dott. D. Verona

Prot. n. 709021 22.05.2019

Oggetto: molteplicità crediti vantati dal Comune di Palermo – indifferibile necessità dell’adozione di ogni misura finalizzata al recupero – ingiunzione di pagamento.

Nell’ambito dell’attività di coordinamento eseguita dallo scrivente, come noto, è stata riscontrata l’esistenza di molteplici casi di morosità di soggetti diversi che a vario titolo hanno instaurato, anche solo di fatto, un rapporto con codesto Settore.

Il presidio costante di ognuno dei crediti vantati dal Comune nei confronti dei detti soggetti assume la massima rilevanza, anche in ragione dei profili di lesione del pubblico erario che si configurerebbero in caso di inefficace ed inappropriata attività di recupero di ogni morosità, ovvero allorquando dovesse inopinatamente perdersi il diritto di credito del Comune per via del maturare della prescrizione, nel qual caso sorgendo con certezza responsabilità a carico dei soggetti inadempienti e/o omissivi rispetto ai doveri di recupero di ognuno dei crediti.

Con la presente, pertanto, ribadita anche in questa sede l’indifferibile esigenza che presso codesto Settore siano assunte appropriate misure organizzative volte all’efficace presidio dell’attività di recupero *de qua*, del cui esito si onera la S.V. della trasmissione di report analitici e periodici, si illustrano di seguito i profili di maggiore interesse che riguardano la riscossione a mezzo ingiunzione, strumento al quale occorre ricorrere senza indugio ogni qual volta si determinino condizioni di morosità.

La riscossione a mezzo ingiunzione pone come primo step la stesura del provvedimento amministrativo che, come noto, deve ricalcare lo stile degli atti amministrativi e non giudiziari. L’ingiunzione rafforzata assume come base normativa nei primi tre articoli del regio decreto. L’articolo 1 individua le entrate e i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione dell’ingiunzione anche se la norma va attualizzata agli interventi normativi e giurisprudenziali successivi.

La motivazione



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Elemento complesso è *la motivazione*, consistente nel richiamo dell'atto propedeutico notificato al debitore, diverso al mutare della tipologia di entrata. Occorre adottare preventivamente una ordinanza ingiunzione, che consolida la pretesa e la rende inoppugnabile. Quando l'ingiunzione è preceduta da un titolo esecutivo, questo, se definitivo e incontestabile, ne mantiene la forza, mentre l'ingiunzione conserva l'efficacia di mero atto riproduttivo di quel titolo ma impugnabile solo per vizi propri e non anche per motivi attinenti la pretesa tributaria: se il titolo esecutivo è viziato, lo sarà anche l'ingiunzione.

La forza del titolo

L'art. 2 del Rd afferma che *"il procedimento di coazione comincia con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine emesso dal competente ufficio dell'ente creditore di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta"*. Nella modalità rafforzata che prevede l'applicazione delle regole del Titolo II del DPR 602/73, la scadenza per il pagamento è di 60 giorni. Si tratta di un ordine di pagamento preordinato all'espropriazione dei beni del debitore. L'ingiunzione è titolo esecutivo stragiudiziale, è il primo atto del procedimento di coazione ma non atto del processo esecutivo che inizia col pignoramento. Contiene gli elementi essenziali dell'atto di preceppo costituiti dall'intimazione ad adempiere sotto minaccia degli atti esecutivi. L'utilizzo dell'ingiunzione è largamente utilizzata per la riscossione delle entrate patrimoniali e la giurisprudenza ne riconosce il legittimo utilizzo per tutte le entrate in genere: Cassazione 2 agosto 1995 n. 8642 *"lo stato e gli altri enti pubblici possono avvalersi dello speciale strumento ingiuzionale previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato, non solo per la riscossione dei tributi o, in genere, delle entrate di diritto pubblico, ma anche per le entrate di diritto privato, ove si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili..."*.

Lo stesso articolo 2 stabiliva che l'ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta, ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione. La funzione del visto era il controllo di aspetti formali, come la sottoscrizione dell'atto da parte del funzionario responsabile, l'indicazione della somma da pagare, la motivazione, errori di calcolo, la legittimazione dell'organo emittente, la competenza dello stesso ad



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

emanare l'atto ed il tipo di entrata posta in riscossione. Il visto è stato abolito dall'art. 229 della legge 51/1998 che ha stabilito che l'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal funzionario responsabile del servizio. Sostituisce questo adempimento il *visto di esecutorietà del funzionario* che va apposta sull'ingiunzione.

Il responsabile del procedimento

Va tenuto conto della questione riguardante la figura del responsabile del procedimento, mossa dalla giurisprudenza sulla base del richiamo dell'articolo 7, comma 2, lett. a), della legge n. 212/2000: "Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento". La Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 377 del 09/11/2007, ha stabilito che l'art. 7 si applica anche ai procedimenti tributari dei concessionari della riscossione in quanto ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione dell'art. 97 Costituzione. Il successivo intervento legislativo che ha fatto seguito alla pronuncia, si trova contenuto nel dl 248/2007 art. 36, comma 4, ter "La cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1º giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse. Sulla base delle considerazioni emerse sul tema, si ritiene importante che l'ingiunzione fiscale indichi il soggetto responsabile dell'istruttoria che ha portato alla formazione dell'ingiunzione, e il responsabile di emissione e notificazione dell'atto. Il principio cardine di equiparazione cartella/ingiunzione comporta il costante confronto con le vicende che caratterizzano la cartella.

Elementi

Dal punto di vista strutturale l'ingiunzione deve presentare i seguenti elementi:



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

- Il soggetto agente: il Comune nella persona che ha in capo la funzione di riscossione. In linea di principio va ricordato che l'ingiunzione viene adottata dal funzionario responsabile della singola entrata, salvo che all'interno dell'ente sia stato individuato un ufficio unico di riscossione coattiva al quale, attraverso l'apposito regolamento di organizzazione, sia stata trasferita la funzione.
- L'esatta individuazione del debitore e del suo domicilio fiscale che coincide con la residenza anagrafica per le persone fisiche e con la sede legale per le attività economiche.
- La motivazione costituita dal richiamo all'atto precedentemente notificato, gli interessi con indicata la misura e le spese applicate. L'ingiunzione può cumulare più crediti.
- Il prospetto del carico ingiunto con il dettaglio del credito, sanzioni, interessi maturati, oneri e spese.
- L'ingiunzione deve avere un codice univoco di identificazione che si collega alla procedura di notifica.
- L'ordine di ingiunzione al pagamento della somma richiesta con minaccia degli atti cautelari ed esecutivi.
- Il visto di esecutorietà.
- Il riquadro che regola il procedimento di riscossione ed esecuzione nonché i costi. E' qui necessario indicare il seguente staff amministrativo tenuto conto dell'analogia cartella/ingiunzione:
 - il responsabile del procedimento di iscrizione dell'ingiunzione di pagamento, individuato nel soggetto che ha curato la fase antecedente al coattivo (il funzionario dell'entrata posta in riscossione)
 - Il responsabile del procedimento di emissione, vale a dire colui che sovraintende alla procedura di emissione (solitamente il funzionario che firma)
- Il responsabile del procedimento di notificazione dell'ingiunzione cioè colui che sovraintende al procedimento di notifica
- L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE TRIBUTI E PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

- L'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame dell'atto in sede di autotutela
- Modalità di presentazione del ricorso nonché l'indicazione dell'istituto del reclamo e della mediazione per importi fino a 20.000 euro.
- Relata di notifica che può essere eseguita mediante Legge 890/1982
- Modello di pagamento.

Contenzioso

L'art. 3 del rd disciplina l'opposizione al titolo e va rivisto sulla base della modifica normativa introdotta dal d.lgs 150/2011 recante la riforma processuale dei riti civili che prevede: *Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*. Tuttavia la regola per l'individuazione dell'organo competente segue il criterio della competenza per materia. In presenza di ingiunzioni relative alla riscossione di crediti tributari, la competenza è del giudice tributario mentre per le altre entrate si ricorre al giudice ordinario. Il processo tributario prevede l'applicazione dell'istituto del reclamo e della mediazione limitatamente alla fase della riscossione coattiva in quanto non può più essere messa in discussione la pretesa consolidata con l'atto di accertamento.

La S.V. acquisirà la presente a titolo di direttiva ai fini della tempestiva ed efficace riscossione di tutti i crediti vantati dal Comune di Palermo relativamente alle molteplici fattispecie di morosità che sussistono presso i numerosi soggetti esterni intrattenenti rapporti con il Settore Risorse Patrimoniali.

Giova rammentare che null'altro può lo scrivente rispetto alla riscossione dei crediti da morosità *de quibus*, rientrando ogni conseguente attività nell'esclusiva competenza della S.V. e dei Dirigenti di codesto Settore.

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Bohuslav Basile